# REGIONE EMILIA-ROMAGNA
## Atti amministrativi
AGENZIA LAVORO

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 2077 del 12/11/2024 BOLOGNA

| | |
|---|---|
| **Proposta:** | DLV/2024/2125 del 11/11/2024 |
| **Struttura proponente:** | SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO<br>AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO |
| **Oggetto:** | INTERDIZIONE DALL'ATTIVAZIONE DI TIROCINI PER IL SOGGETTO OSPITANTE ANTES SRL AI SENSI DELL'ART. 26 SEPTIES, COMMA 2, LETT. I) DELLA LR 17/2005 SS.MM.II. PER VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 26 TER COMMA 5 DELLA MEDESIMA LR 17/2005 E SS.MM.II. |
| **Autorità emanante:** | IL RESPONSABILE - SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO |
| **Firmatario:** | STEFANO ACCORSI in qualità di Responsabile di servizio |
| **Responsabile del procedimento:** | Stefano Accorsi |

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE AD INTERIM

Visti:

il D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, come modificato dalla legge 30 Luglio 2002, n. 189, "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", ed in particolare l'art. 27 "Ingresso per lavoro in casi particolari" comma 1, lett. f), che disciplina l'ingresso per persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di tirocinio funzionale al completamento di un percorso formativo presso datori di lavoro italiani;

- il DPR 31 agosto 1999, n. 394 "Regolamento recante norme d'attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286", come modificato dal DPR 18 ottobre 2004, n.334, attuativo del predetto D.lgs. n. 286/1998; e in particolare l'art. 40 "Casi particolari d'ingresso per lavoro" commi 9, lett. a) e 10, che disciplina i casi d'ingresso di stranieri in Italia per finalità formativa, di cui al predetto art. 27;
- le "Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica" approvate con l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano siglato in data 05/08/2014 che in premessa rinviano, "per quanto non espressamente previsto, alle Linee-guida in materia di tirocini approvate in sede di Conferenza permanente Stato, le Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano il 24 gennaio 2013 disciplinando in modo diretto solo le questioni specifiche che presentano peculiarità rispetto alla disciplina settoriale tout court";

Viste:

- la DGR n. 33 del 21/01/2020 recante "Autorizzazione all'Agenzia regionale per il lavoro ad armonizzare le procedure per l'attivazione di progetti di tirocinio rivolti a cittadini stranieri residenti all'estero, in attuazione delle "Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica" approvate con l'accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano siglato in data 05/08/2014", che demanda all'Agenzia l' armonizzazione delle procedure all'ordinamento regionale vigente, in particolare alla legge regionale n. 1/2019, che ha dettato nuove disposizioni in materia di tirocini extracurriculari, chiarendo il ruolo dell'Agenzia Regionale per il Lavoro in materia di istruttoria, autorizzazione e controlli in materia;
- la determinazione del Direttore dell'Agenzia del regionale per il Lavoro n. 161 del 30/01/2020 "Armonizzazione delle procedure per l'attivazione di progetti di tirocinio rivolti a cittadini stranieri residenti all'estero, in attuazione delle "Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica" approvate con l'Accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano siglato in data 05/08/2014", con cui:
  - si approvano, quale Allegato 1, le "Procedure per il rilascio del visto endoprocedimentale ai progetti di tirocini formativi e di orientamento rivolti a cittadini stranieri residenti all'estero e relativo sistema dei controlli", che stabiliscono, tra l'altro che "In caso di violazione delle disposizioni di cui alla legge

regionale 17/2005 e ss.mm.ii., di cui alle “Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica” del 5 agosto 2014 e delle presenti disposizioni, verrà applicato, per quanto compatibile, l’apparato sanzionatorio di cui agli artt. 26 sexies e 26 septies della legge regionale 17/2005 e ss.mm.ii.”;

- si rinvia alle disposizioni contenute nella L.R. 17/2005 e ss.mm.ii. che recepisce le “Linee guida approvate in sede di Conferenza permanente Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano il 25 maggio 2017” per tutto quanto non previsto nelle “Procedure” stesse;

Visto il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. " Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" che:

- all’articolo 2 comma 1 equipara al lavoratore dipendente “il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento (…)”;
- ed in particolare all’art. 37 comma 4 stabilisce che “La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione: a) della costituzione del rapporto di lavoro (…), e al comma 12 stabilisce che “La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire (…) durante l'orario di lavoro (…)”;

Visto L’Accordo Stato e Regioni del 21 dicembre 2011 che al punto 10 stabilisce che “Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all'assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione”;

Visto il D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii. "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” che prevede che le pubbliche amministrazioni si adoperino per effettuare controlli ed accertamenti ed in particolare l'articolo 71 (Modalità dei controlli) che stabilisce che le amministrazioni sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 dello stesso decreto;

Vista la determinazione del Direttore dell’Agenzia regionale per il lavoro n. 865 del 07/07/2022 “Approvazione disciplinare sui controlli nei procedimenti di autorizzazione dei tirocini extracurricolari; rilascio del visto ai progetti di tirocinio per stranieri residenti all'estero; aggiornamento degli elenchi dei soggetti promotori e certificatori”;

Vista in particolare la propria determinazione n. 1726 del 29/12/2022 “Approvazione delle procedure di verifica sui tirocini rivolti a cittadini stranieri residenti all'estero ai sensi della determinazione n. 161/2020 e della legge regionale 17/2005 e ss.mm.ii.” che, tra l’altro, stabilisce che le verifiche di conformità rispetto alla norma regionale effettuate dall’Agenzia regionale per il Lavoro consistano, durante lo svolgimento dei tirocini, sia in controlli sul rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 17/2005 e ss.mm.ii. che in controlli sul grado di raggiungimento degli obiettivi formativi e del rispetto del progetto formativo;

Vista la legge regionale n. 17 del 1° agosto 2005 e ss.mm.ii "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro" e in particolare:

- l'art. 26 ter, comma 1, che stabilisce che "l'Agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia-Romagna verifica l'idoneità e la congruenza delle comunicazioni effettuate dai soggetti promotore ed ospitante, ai sensi dell'articolo 24, commi 7 e 9";

- l'articolo 26 ter comma 5 che prevede che "Ai tirocinanti è garantita una formazione idonea, relativa alla prevenzione ambientale e antinfortunistica, secondo le previsioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e dell'Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sottoscritto il 21 dicembre 2011."

- l'art. 26 septies comma 2 lett. i), che stabilisce che al soggetto ospitante è fatto divieto di attivare ulteriori tirocini nei successivi dodici mesi in caso di violazione dell'obbligo di erogazione ai tirocinanti d'idonea formazione di cui all'articolo 26 ter, comma 5;

- L'art. 26 septies comma 8 che stabilisce che la sanzione si applica al momento dell'adozione del provvedimento di interdizione;

Vista la determinazione n. 2042 del 24/11/2023 con cui è stato rilasciato il visto endoprocedimentale al progetto formativo di tirocinio identificato con il Prot. n. 360743 del 13/11/2023;

Vista in particolare la propria determinazione n. 1665 del 30/08/2024 "Estrazione terzo campione 2024 per controlli ai sensi della determinazione n. 1726/2022";

Evidenziato che, nell'ambito dei controlli amministrativi di II livello è stato estratto, nel terzo campione 2024 ai sensi della determinazione n. 1726/2022, il tirocinio il cui progetto è identificato, nella citata determinazione di rilascio del visto endoprocedimentale n. 2042/2023, con Prot. n. 360743/2023, per il quale risulta che la formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro erogata al tirocinante dal Soggetto ospitante ANTES srls non è stata conforme alle previsioni richiamate all'art. 26 ter comma 5 della legge regionale17/05 ss.mm.ii. del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dell'Accordo tra Stato e Regioni del 21 dicembre 2011;

Dato atto che:

- con lettera registrata in uscita con Prot. n. 356064 del 16/10/2024 al Soggetto ospitante è stato comunicato, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., l'avvio del procedimento per l'accertamento della violazione degli obblighi di cui all'art. 26 ter comma 5 della legge regionale 17/2005 ss.mm.ii., con contestuale assegnazione di un termine di 10 giorni per fornire chiarimenti o presentare osservazioni;
- in assenza di controdeduzioni o documentazione aggiuntiva da parte del Soggetto ospitante, con lettera registrata in uscita con Prot. n. 386891 del 07/10/2024 è stata confermata la violazione di quanto stabilito all'art. 26 ter

comma 5 della legge regionale 17/2005 ss.mm.ii.;

Rilevata la necessità di applicare la sanzione prevista all'art. 26 septies comma 2 lett. i) della legge regionale 17/2005 e ss.mm.ii, che comporta il divieto di attivare ulteriori tirocini nei successivi dodici mesi, per violazione dell'obbligo di erogazione ai tirocinanti d'idonea formazione di cui all'articolo 26 ter, comma 5;

Ritenuto pertanto di interdire il Soggetto ospitante ANTES srl dalla attivazione di tirocini per dodici mesi dalla data di adozione del presente provvedimento;

Visti:

- il Regolamento UE n. 679/2016 "General Data Protection Regulation";
- il D.lgs. n. 196 del 30/6/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.;
- la Legge 06/11/2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 486 del 10/04/17 avente ad oggetto "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. N. 33 del 2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019";
- la determinazione del Responsabile Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato n. 2335 del 9 febbraio 2022 "Direttiva di indirizzi interpretativi per gli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";

Richiamate altresì le seguenti deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 1620 del 29 ottobre 2015 "Approvazione dello Statuto dell'Agenzia regionale per il lavoro in attuazione della Legge Regionale 13/2015" e successive modifiche;
- n. 191 del 5 febbraio 2024, recepita con determinazione dirigenziale n. 246 del 15 febbraio 2024 con la quale è stato designato il Dott. Paolo Iannini quale Direttore dell'Agenzia regionale per il lavoro, ai sensi dell'art. 32-bis, comma 4 della L.R. n. 17/2005 e ss.mm.ii.;

Viste le determinazioni del Direttore dell'Agenzia per il lavoro:

- n. 1256 del 14/10/2022 avente ad oggetto "Ripartizione delle competenze in tema di Privacy e Linee Guida per i soggetti attuatori e gli incaricati dell'Agenzia Regionale per il Lavoro - Abrogazione della determinazione n. 1141/2018";
- n. 79 del 28/01/2022 "Approvazione del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione 2022, triennio 2022-2024, dell'Agenzia regionale per il Lavoro e suoi allegati";
- n. 2023 del 22/11/2023 "Macrostruttura dell'agenzia regionale per il lavoro Emilia-

Romagna modificazione a seguito riorganizzazione. Approvazione declaratorie posizioni dirigenziali politiche del lavoro, affari generali e risorse umane e innovazione e trasformazione digitale";

- n. 2219 del 21/12/2023 "Conferimento incarichi dirigenziali di responsabile dei servizi territoriali, politiche del lavoro, affari generali e risorse umane, bilancio e patrimonio, innovazione e trasformazione digitale presso l'Agenzia regionale per il lavoro con decorrenza 1/1/2024";

- n. 43 del 16/01/2024 "Approvazione della nuova disciplina organica delle attribuzioni dei servizi e delle strutture centrali dell'Agenzia regionale per il lavoro";

- n. 144 del 31/01/2024 "Piano Integrato di Attività e Organizzazione dell'Agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia-Romagna 2024 - 2026 - approvazione", contenente anche la sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza;

- n. 799 del 29/04/2024 con la quale è stato conferito al sottoscritto Dott. Stefano Accorsi l'incarico ad interim di direzione del Servizio Politiche del Lavoro dal 01/05/2024 al 31/05/2024 e comunque fino all'attribuzione dell'incarico ad altro Dirigente;

- n. 1405 del 09/07/2024 "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 dell'Agenzia Regionale per il Lavoro. Primo aggiornamento sottosezione di programmazione 3.3 - Piano Triennale dei fabbisogni di personale 2024-2026";

- n. 1817 del 27/09/2024 "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 dell'Agenzia Regionale per il Lavoro - Secondo aggiornamento";

Atteso che, nei confronti del sottoscritto, non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6 bis della L. 241/1990;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di interdire il soggetto ospitante ANTES srl in attuazione di quanto previsto all'art. 26 septies comma 2 lett. i) della legge regionale 17/2005 e ss.mm.ii, dalla attivazione di tirocini per dodici mesi, decorrenti dalla data di adozione del presente provvedimento, per violazione dell'obbligo di erogazione ai tirocinanti d'idonea formazione di cui all'articolo 26 ter, comma 5;
2. di notificare il presente provvedimento al Soggetto ospitante del tirocinio di cui al punto 1 che precede, con l'avvertimento che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla notifica, ovvero il ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni;
3. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in premessa;
4. di dare atto, infine, che il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito http://for-

mazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/tirocini.

Stefano Accorsi